

Codice A1813A

D.D. 6 aprile 2018, n. 965

R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 4990 per il mantenimento di due tubazioni di scarico di acque meteoriche esistenti nel rio Garosso in Comune di Rivalta di Torino, zona via Boccaccio. Ditta richiedente: Intercostruzioni 2000 Srl.

In data 23/09/2003 con determinazione dirigenziale n. 1439, Il Settore scrivente (all'epoca Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Torino) ha rilasciato alla società Loicos Srl, l'autorizzazione idraulica n. 34/2003 per la realizzazione di due manufatti di scarico delle acque bianche nel Rio Garosso, in Comune di Rivalta di Torino, zona Via Boccaccio.

In data 15/03/2017 è stata ricevuta dal Settore tecnico regionale – area Metropolitana di Torino, istanza di autorizzazione idraulica della società Intercostruzioni 2000 Srl, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 68, P.IVA 07577650018, con l'allegata documentazione progettuale, per il mantenimento di due tubazioni di scarico esistenti nel rio Garosso, in posizione diversa rispetto a quelle autorizzate alla società Loicos Srl.

Dalla documentazione ricevuta si evince che la società Intercostruzioni 2000 Srl è stata incaricata dalla società Loicos Srl (attualmente in liquidazione), a presentare l'istanza di autorizzazione idraulica e che i manufatti di scarico precedentemente autorizzati alla società Loicos Srl non sono stati realizzati.

Le due tubazioni di immissione esistenti nel rio Garosso oggetto del presente atto, risultano in pvc di diametro mm 300 ed in cemento armato di diametro mm 400.

In corrispondenza dello sbocco nel rio della tubazione in cemento armato di diametro mm 400, è prevista la realizzazione di una soglia di fondo alveo antiersiva in massi di cava e la protezione della sponda, localmente, sempre in massi di cava.

In corso di istruttoria è pervenuta una nota di osservazioni del Comune di Rivalta di Torino prot. 13109 del 03/05/2017, inviata anche alla società richiedente.

Successivamente alla nota sopra richiamata del Comune di Rivalta di Torino, la società Intercostruzioni 2000 Srl ha trasmesso al Settore scrivente un aggiornamento della documentazione progettuale, pervenuta in data 05/06/2017 prot. 26528/A1813A.

In data 23/12/2017 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rivalta di Torino per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento delle tubazioni di scarico esistenti nel rio Garosso e la realizzazione della soglia antiersiva è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e la D.G.R. n. 21-10074 del 09/02/2015 in materia di concessioni demaniali e determinazione dei canoni per l'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- vista la L.R. 37/2006 e la D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 sulla tutela della fauna acquatica;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, la società Intercostruzioni 2000 Srl, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 68, P.IVA 07577650018, a mantenere/eseguire le opere descritte, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi descritti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. **per le tubazioni di scarico esistenti nel rio Garosso dovrà essere ottenuta dalla società richiedente la concessione demaniale ai sensi della L.R. 12/2004 e del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;**
3. i massi costituenti la soglia di fondo alveo e la protezione antiersiva della sponda in corrispondenza della tubazione in cemento armato di diametro mm 400, dovranno essere posizionati ed incastrati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc. e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata

analiticamente l' idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

4. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
5. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. è a carico della società richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesta società dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
7. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata (o simili), l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(arch. Adriano BELLONE)